



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
179	30/03/2022	7	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2022. Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o animali. Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno /pagamento per le Misure 10 (Tipologie 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 13 e 14 e delle domande di pagamento per la conferma degli impegni per le Misure 8 (Sottomisura 8.1) ed 11 e per la Sottomisura 15.1, nonche' apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure 221 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura H). Campagna 2022

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1
- b) Con Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1
- c) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l'altro, l'allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
- e) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole
- f) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;
- g) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
- h) con Decreti Regionali Dirigenziali (DRD) n° 15 del 04/05/2016 e n° 91 del 27/04/2017 sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di selezione delle Misure 10, 11, 15 e 14;

VISTO:

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- f) il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- g) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- h) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- i) il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- j) il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- k) il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
- l) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- m) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n) il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- o) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- p) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- q) il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- r) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- s) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- t) Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- u) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- v) Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- w) il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 del 06/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 07 aprile 2020, recante una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda

- unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- x) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- y) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- z) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26/03/2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento
- aa) Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
- bb) Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", le cui disposizioni rimangono invariate per l'anno 2022 (MIPAAF-DISIR 03 prot. uscita n.0040128 del 28/01/2022);
- cc) Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 09.07.2020 ad oggetto: "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;

RICHIAMATO

- a) il Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 22 del 06/02/2017 che approva il "*Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori*" e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;
- b) il DRD n. 134 del 01/08/2019 che approva il "Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno / pagamento – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.0";
- c) il Decreto Regionale Dirigenziale n. 128 del 01/03/2022, che approva il documento "*Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)*",

CONSIDERATO che

- con DRD n. 68 del 18/04/2008 sono state approvate le Disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007/2013 concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali e sono stati aperti i termini di adesione per la presentazione delle domande per la campagna 2008;
- con i DRD n° 192 del 03/08/2007 e n° 219 del 12/09/2007 sono state definite le modalità per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del Reg CEE 1257/99 - misura H, del Reg. CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1609/89 a valere sulla misura 221 del PSR 2007/2013;
- con DRD n. 32/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative, con contestuale adozione, tra l'altro, dei Bandi delle Misure 221 e 223;
- con DRD n. 3 del 18 gennaio 2011 e ss.mm.ii. sono state approvate le Disposizioni generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed adottati, tra l'altro, i bandi delle misure 221 e 223;
- con DRD n. 35 del 05/08/2011 sono stati adottati i bandi delle misure 221 e 223 e fissati i termini di presentazione delle domande per la sezione ad investimento delle misure relativamente alla seconda sessione del 2011;
- con DRD n.25 del 30/04/2013 sono stati adottati i bandi e fissati i termini di presentazione delle domande per la sezione ad investimento delle misure 221 e 223;
- con DRD n. 18 del 20 maggio 2016 sono stati, tra l'altro, adottati i bandi e aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure 10.1, 11 e 15.1;

- con DRD n. 83 del 12 aprile 2017 sono stati, tra l'altro, adottati i bandi e aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure 10.1 e 14 e per la conferma impegni delle misure 10.1, 11 e 15.1, per la campagna 2017;
- con DRD n. 33 del 18 luglio 2017 è stato adottato, tra l'altro, il bando relativo alla tipologia 8.1, per i costi di impianto;
- con DRD n. 85 del 21 marzo 2018 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni relativi alle misure 10.1, 11, 14 e 15.1 per la campagna 2018;
- con DRD n. 90 del 28 marzo 2018 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 per le *Misure 221 e 223 (ad eccezione dei costi di impianto)* e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (*Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h*) per l'anno 2018;
- con DRD n. 121 del 4 maggio 2018 è stato adottato, tra l'altro, il bando relativo alla tipologia 8.1, per i costi di impianto;
- con DRD n. 49 del 22 marzo 2019 sono stati aperti tra l'altro i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 e le domande di pagamento per la conferma degli impegni relativi alle misure 8.1, 10.1, 11, 14 e 15.1 per la campagna 2019, nonché i termini per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h);
- con DRD n. 88 del 21 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13.1 e le domande di pagamento per la conferma degli impegni relativi alle misure 8.1, 10.1, 11, 14 e 15.1 per la campagna 2020, nonché i termini per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h);
- con DRD n. 107 del 12 aprile 2021 sono stati aperti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per le Misure 10.1, 11 e 13 e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le Misure 8.1, 10.1, 14 e 15.1, nonché apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misura 221 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h). Campagna 2021.

ATTESO che

- con DRD n. 27 del 13.04.2010 sono state definite le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure 221 e 223 del PSR 2007/2013;
- con DRD n. 265 del 02/08/2018 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure 10.1, 11, 13, 14 e 15.1 del PSR 2014/2020;
- con DRD n° 56 del 09/03/2020 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni della Misura 8.1 – sezione a superficie;

VISTE, inoltre

- la Circolare AgEA ORPUM.0009654 del 08 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 11 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;
- la Circolare AgEA ORPUM. 0010277 del 10 febbraio 2022– Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

CONSIDERATO che il Reg (UE) 2020/2220:

- a) proroga al 31 dicembre 2022 il periodo di attuazione dei programmi sostenuti dal FEASR, lasciando a tal fine impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) stabilisce che sono ammissibili al contributo del FEASR a titolo delle dotazioni 2021 e 2022 le spese in trascinarsi del periodo 2007/2013 alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del medesimo regolamento 2020/2220;
- c) prevede la possibilità per le misure 10.1 e 11 di stabilire un periodo di impegno più breve, da uno a tre anni, per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021;
- d) con la Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato quanto proposto dalla Regione relativamente alle Misure 8.1, 10, 11, 13, 14, 15.1 del PSR Campania 2014/2020 per il biennio 2021/2022;

RITENUTO necessario consentire la presentazione delle domande per le nuove adesioni alle Misure 10.1, 13 e 14 al fine di garantire la continuità dei pagamenti agli agricoltori della Regione Campania e il raggiungimento dei target ambientali del Programma, nel rispetto delle scadenze fissate dall'Organismo Pagatore;

CONSIDERATO, pertanto che occorre:

- a) stabilire le modalità di accesso per le nuove adesioni alle Misure 10 (Tipologie 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.5), 13 e 14 e consentire per le stesse la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per la campagna 2022;
- b) consentire per la Misura 11 e per le Sottomisure 8.1 e 15.1, al fine di assicurare il legittimo affidamento dei potenziali beneficiari, la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni – campagna 2022, subordinandone l'ammissibilità all'esito delle istruttorie delle domande di sostegno / pagamento presentate nelle campagne 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
- c) consentire ai beneficiari delle misure connesse alla superficie che hanno impegni pluriennali in corso derivanti dalla programmazione 2007/2013 (Misura 221) e precedenti (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h), di presentare la domanda annuale di pagamento, relativamente alla campagna 2022, per la conferma degli impegni assunti, specificando che l'ammissione ed il pagamento delle domande di conferma sono comunque subordinati alle determinazioni derivanti dalle istruttorie ancora in corso delle domande di pagamento presentate a valere sui bandi specifici aperti nelle precedenti annualità;
- d) fissare i termini ultimi per la presentazione delle diverse tipologie di domanda in coerenza con la regolamentazione comunitaria e secondo quanto puntualmente indicato nelle citate Istruzioni Operative n. 11 del 08/02/2022;

PRECISATO che, in caso di mancata ammissione al finanziamento delle domande di sostegno delle Misura 15.1 presentate nelle campagne 2016, le domande di conferma impegni presentate nella campagna 2022 sono irricevibili e che, dunque, nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti, che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo;

ACQUISITI i documenti di seguito elencati, curati dalla competente Unità Operative Dirigenziali Politica Agricola Comunitaria (UOD 50.07.15):

- a) Bando di attuazione della sottomisura 8.1;
- b) Bando di attuazione della sottomisura 10.1
- c) Bando di attuazione della misura 11;
- d) Bando di attuazione della misura 13;
- e) Bando di attuazione della misura 14;
- f) Bando di attuazione della sottomisura 15.1;
- g) Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misure di imboscamento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h);
- h) Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misura 221 "Imboscamento di terreni agricoli" - sezione a superficie;

DATO ATTO che:

- a) sia le domande di sostegno / pagamento, sia le domande di pagamento per la conferma impegni, devono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali – UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Direzione Generale 50 07 detentori del fascicolo, e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;
- b) il modello stampato da sistema deve essere sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste da AgEA con le citate Istruzioni operative n 11 del 08 febbraio 2022, e successivamente rilasciato attraverso il SIAN alle UOD STP competenti per territorio, indicate nella sottostante tabella;
- c) per le Misure e gli interventi che prevedono la consegna del modello stampato e/o di documentazione allegata o successivamente consegnata, i recapiti delle UOD STP territorialmente competenti sono i seguenti:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 - Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 - Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 - Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 - Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 - Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

PRECISATO che, nelle more dell'adeguamento del portale, le denominazioni degli uffici presenti sul SIAN continuano a riferirsi al precedente assetto organizzativo e che, pertanto, le domande devono essere rilasciate alle UOD, di seguito elencate, secondo il criterio della competenza territoriale:

- Servizio Territoriale Provinciale di Avellino
- Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
- Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
- Servizio Territoriale Provinciale di Napoli
- Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

RILEVATO che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono i seguenti:

- **16 maggio 2022** come termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **10 giugno 2022** sono irricevibili;
 - **31 maggio 2022** come termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2022. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2022** sono irricevibili;
- a) definiscono i termini e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento e delle altre tipologie di domande / comunicazioni previste per la campagna 2022 e forniscono le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare i seguenti bandi, predisposti dalla competente Unità Operative Dirigenziali Politica Agricola Comunitaria (UOD 50.07.15) che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
 - *Bando di attuazione della sottomisura 8.1;*
 - *Bando di attuazione della sottomisura 10.1);*
 - *Bando di attuazione della misura 11;*
 - *Bando di attuazione della misura 13;*
 - *Bando di attuazione della misura 14;*
 - *Bando di attuazione della sottomisura 15.1;*
 - *Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h)*
 - *Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2022 - Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie, predisposto dalla UOD 04;*
2. di fissare, in coerenza con le Istruzioni operative n 11 del 08 febbraio 2022, sia per le domande di sostegno / pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2022:
 - al **16 maggio 2022** il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **10 giugno 2022**, sono irricevibili;
 - al **31 maggio 2022** il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 giugno 2021. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2022**, sono irricevibili;
3. di rinviare alle citate Istruzioni operative n 11 del 08 febbraio 2022, per le modalità di presentazione delle domande di sostegno / pagamento e per le modalità e termini per la presentazione delle altre domande e comunicazioni previste per la campagna 2022;
4. di incaricare lo STAFF 500793 della divulgazione dei contenuti degli avvisi e dei termini di attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
6. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto:
 - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 - alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
 - allo STAFF 500793 per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
 - ad AGEA - Organismo Pagatore;
 - al BURC per la pubblicazione

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26 del Reg. UE 1305/2013)

Sottomisura 8.1: Sostegno alla forestazione/all'imboschimento art. 22 del Reg. UE 1305/2013

Tipologia di intervento 8.1.1: Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a superficie)

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2022

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2. OBIETTIVI E FINALITÀ.....	5
3. BENEFICIARI	5
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	5
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	5
6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
7. IMPEGNI SPECIFICI.....	8
8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI	8
9. RIDUZIONI E SANZIONI	9
10. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	9
11. RICORSO E RECLAMI.....	9
12. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005: art. 21 p. 1(a) e art. 22;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1; <http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017 e 1242/2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 del Programma di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR. n. 522 del 23/11/2021.

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla

Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;

- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla G.U. n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie Generale (con errata corrige su G.U. n. 114 del 5/5/2020), le cui disposizioni rimangono invariate per l'anno 2022.

Normativa e provvedimenti regionali:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania".
- D.R.D 56 del 09.03.2020 - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure connesse alla superficie e/o agli animali- Approvazione delle Disposizioni regionali delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Tipologia di intervento 8.1.1 "Imboschimento di superfici agricole e non agricole" sezione a superficie - con allegati.
- D.R.D. n.128 del 01/03/2022, che approva il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)", che aggiorna il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 6.0)" approvato con D.R.D. n. 48 del 02/03/2021;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – "Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21";
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – "Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni";
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0006053 del 27 gennaio 2022, ad oggetto "Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – Campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2021";
- Circolare AgEA ORPUM.0009654 del 08 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 11 – "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022";

- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 7.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n° n.128 del 01/03/2022) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La tipologia di intervento è finalizzata al pagamento dei premi, previsti al comma 1 dell’art. 22 del Reg. UE 1305/2013, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo di 12 anni, per gli imboschimenti permanenti e per gli impianti di arboricoltura da legno realizzati su terreni agricoli; mentre per gli stessi impianti realizzati su terreni non agricoli è riconosciuto solo il premio per i costi di manutenzione sempre per un periodo di 12 anni.

La tipologia di intervento ha lo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro del carbonio, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità. Pertanto, la stessa contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e: *promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.*

3. BENEFICIARI

Soggetti privati, anche in forma associata, che hanno aderito ai bandi della tipologia di intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” per la realizzazione di imboschimenti permanenti e/o di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, realizzati su terreni agricoli e non agricoli.

Gli Enti pubblici sono esclusi dal sostegno dei premi a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Possono aderire al presente bando i beneficiari privati che hanno realizzato imboschimenti permanenti e/o impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su terreni agricoli e non agricoli e regolarmente collaudati e liquidati con la domanda di pagamento di saldo.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

I beneficiari dei premi annuali sono obbligati, su tutte le superfici agricole dell’azienda, al rispetto dei requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I premi che possono essere richiesti sono quelli riconosciuti nel provvedimento (D.I.C.A.) di concessione dell’aiuto per i costi di impianto. In calce al paragrafo si riporta la tabella generale.

Premio per il mancato reddito agricolo

Il premio per il mancato reddito agricolo, riconosciuto **per gli impianti realizzati sui terreni agricoli**, è rapportato, oltre che alla macroarea ove ricade l’impianto, anche alla figura professionale del beneficiario.

Inoltre, il premio come imprenditore agricolo è riconosciuto per gli iscritti nei registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01, ad eccezione di coloro che sono esonerati, e all’INPS nella sezione “Lavoratori Agricoli Autonomi”; per tutti gli altri beneficiari è, invece, riconosciuto un premio come persona fisica.

Nel caso di imboschimenti permanenti realizzati con specie micorrizate, a partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell'impianto, il premio per il mancato reddito è ridotto del 20%.

Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento, che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota "greening" dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

Premio per la manutenzione

Si ha diritto, inoltre, al pagamento del premio per la manutenzione per gli impianti realizzati sia sui terreni agricoli che sui terreni non agricoli. La manutenzione degli impianti prevede l'impegno da parte del beneficiario ad eseguire le cure colturali previste dal progetto e nel piano di coltura sottoscritto in sede di collaudo (controllo delle infestanti, potatura di formazione e di allevamento, sostituzione fallanze, irrigazione di soccorso, concimazione, trattamenti antiparassitari, etc.).

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Macroarea	Anno dell'impianto successivo al collaudo	Manutenzione	Imprenditore agricolo		Persona fisica e altro possessore	
			Mancato Reddito	MA+MR	Mancato Reddito	MA+MR
			(a)	(b)	(a+b)	(c)
A e B	I, II	800	900	1.700	450	1.250
	III, IV	450	900	1.350	450	900
	dal V al XII	250	900	1.150	450	700
C	I, II	800	500	1.300	230	1.030
	III, IV	450	500	950	230	680
	dal V al XII	250	500	750	230	480
D	I, II	800	400	1.200	180	980
	III, IV	450	400	850	180	630
	dal V al XII	250	400	650	180	430

(Importi in euro per ettaro)

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale".

Per la presentazione delle Domande il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 –territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2022 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le istruzioni operative n. 11 del 08/02/2022.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC del beneficiario, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

Per gli ulteriori dettagli, inerenti alle modalità di compilazione della domanda grafica, si rimanda alle sopra citate istruzioni operative di AgEA.

L'utente abilitato (CAA / Ufficio competente), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. Come precisato da AgEA nelle Istruzioni Operative n. 13/2021, tale codice non sostituisce la firma autografa del beneficiario, in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/Ufficio regionale competente.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

Unità Operative Dirigenziali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 24 – Zootecnia e Benessere Animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura Urbana e Costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

7. IMPEGNI SPECIFICI

Il periodo di impegno, durante il quale il beneficiario ha diritto al pagamento dei premi per la manutenzione e per il mancato reddito agricolo, è di 12 anni e durante tale periodo il beneficiario deve:

- rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità;
- non destinare alla coltivazione o ad altro uso, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
- gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dalla competente U.O.D. ex Servizio Territoriale Provinciale in sede di accertamento finale;
- eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;
- effettuare i necessari interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dell'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati dalla competente U.O.D. ex Servizio Territoriale Provinciale;
- non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti.

8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni Generali, ed in particolare:

- non produrre prove false o omissioni per negligenza;
- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all'intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell'impegno;
- fornire i dati per le attività di monitoraggio;
- comunicare la PEC;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno/pagamento, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;
- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;

9. RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Sono inoltre di applicazione le Disposizioni regionali delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Tipologia di intervento 8.1.1 "Imboschimento di superfici agricole e non agricole" sezione a superficie – approvate con il D.R.D 56 del 09.03.2020.

10. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

11. RICORSO E RECLAMI

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15

12. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 7.0).



BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 10.1

Tipologia d'intervento 10.1.1 "Produzione integrata"

Tipologia d'intervento 10.1.2 "Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica"

Tipologia d'intervento 10.1.5 "Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono"

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9 e artt. 47, 48 e 49;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra alcune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14-15;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (UE) n. 2393/2017 Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che tra l'altro stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, pubblicato in GU n. 113 del 4 maggio 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale”, che trova applicazione anche per l'anno 2022, giusta nota Mipaaf DISR 03 n. 0040128 del 28 gennaio 2022;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 “Approvazione

Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;

- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- Legge regionale 11 novembre 2019, n. 20, di modifica e integrazione della LR n. 14/2010, “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020 -Approvazione della “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola” (con Allegati), integrata dal Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/01/2021;
- Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- D.Lgs 11 maggio 2018, n. 52 (riproduzione animale);
- Decreto dirigenziale n. 265 del 02/08/2018 - PSR 2014/2020-Approvazione delle disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali-con allegati;
- Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 11/06/2019 – “Approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Decreto ministeriale n° 497 del 17/01/2019”;
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 128 del 01 marzo 2022 che approva le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0) del PSR 2014-2020;
- Decisione di Esecuzione C (2021) 2093 del 24/03/2021 è stata approvata la versione 9.2. Infine, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2021) 8415 del 16/11/2021 è stata approvata la versione 10.1 e con DGR. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto di tale ultima approvazione.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, come definiti dall’art. 4 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013.

Solo per l’azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche. Enti pubblici che conducono aziende agricole.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La sottomisura 10.1, attuata nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia operazioni a sostegno di metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale, per le quali è richiesta l'adozione di tecniche specifiche che vanno oltre la pratica ordinaria.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni volontari aggiuntivi, specifici per ogni tipologia d'intervento, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti ed i criteri e le attività minime vigenti di cui al DM del 22 marzo 2019 n. 497, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

La sottomisura è articolata in 3 tipologie d'intervento che di seguito sono correlate alle focusarea corrispondenti:

- a. tipologia d'intervento 10.1.1 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- b. tipologia d'intervento 10.1.2 - Focus area: 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli emigliore gestione degli stessi;
- c. tipologia d'intervento 10.1.5 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Le suindicate tipologie della M10 si applicano sull'intero territorio della Regione Campania.

La spesa programmata per la M10 è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013. Nel documento PSR Campania 2014-2020 - ver. 10.1, approvato con la Decisione n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021, di cui alla Delibera di presa d'atto n. 522 del 23/11/2021, le risorse aggiuntive per il biennio 2021/2022 sono di 61Meuro.

Con il presente avviso, sono aperti i termini esclusivamente per le domande di sostegno/pagamento per un solo anno di impegno (anno 2022).

Anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorsi inutilmente i termini per il riconoscimento delle spese da parte dell'UE, per l'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nessun pagamento potrà più essere riconosciuto, ai sensi del presente avviso.

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per Gruppo di coltura. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Solo per la tipologia 10.1.5, il pagamento è commisurato al numero di capi adulti allevati delle razze minacciate di abbandono.

Se vengono combinate diverse tipologie sulla stessa superficie, il sostegno per la combinazione indicato alle pertinenti sezioni risulta dallo specifico calcolo ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014; anche in presenza di cumulabilità di tipologie di intervento e azioni della misura 10, il sostegno è limitato dai massimali previsti nell'allegato II del Regolamento UE 1305/2013:

- € 600 (*) per ettaro/anno per colture annuali;
- € 900 (*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;
- € 450 (*) per ettaro/anno per gli altri usi della terra;
- € 200 (*) per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

I pagamenti previsti dalla misura 10 sono combinabili con le indennità di cui alla misura 13.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i. in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, con la sola eccezione della tipologia d'intervento 10.1.5.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

4 Tipologie di intervento

4.1.1 Tipologia d'intervento 10.1.1 - "Produzione integrata"

4.1.1 Descrizione tipologia d'intervento

Si tratta del sostegno all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" vigenti approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 19/07/2011 e aggiornati con i decreti regionali dirigenziali n. 50 del 02/02/2015, n. 19 del 24/03/2016, n. 4 del 07/02/2017, n. 37 del 26/03/2020, n. 28 del 29/03/2021, e s.m.i. ed integrati dalle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui al decreto regionale dirigenziale n. 32 del 04/03/2022 e s.m.i. disponibili sul sito della regione Campania all'indirizzo:

www.agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

4.1.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

Possono beneficiare del sostegno della tipologia, i beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone.
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n.1305/2013.

Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende agricole le cui superfici ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e s.m.i. (punteggio massimo = 60 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree ZVN;	60
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree ZVN;	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree ZVN	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner);	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16	0

4.1.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

1. Fertilizzazione

Obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo

Rispetto delle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle

soglie d'intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;

- 2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana).

3. Irrigazione

Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.

4. Gestione suolo

Registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

- 4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite:
- per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione;
 - per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;
- 4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;
- 4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

5. Avvicendamento colturale

Predisposizione del piano colturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell'avvicendamento colturale di cui ai "disciplinari di produzione integrata". Inoltre, per gli impegni annuali: per le colture annuali, presentazione del piano di coltivazione annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: cioè, si effettua una coltura diversa da quella precedentemente raccolta sulla stessa superficie nel rispetto delle indicazioni dei disciplinari per garantire come livello minimo l'alternanza di una coltura miglioratrice ad una depauperante.

6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

7. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

Acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie; ai fini della verifica dell'impegno, per l'ammissibilità al pagamento, è considerata valida la taratura effettuata negli ultimi 5 anni.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici dei corpi aziendali sotto impegno, anche se utilizzati per colture ed usi per i quali non è previsto il pagamento, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i disciplinari di produzione integrata, in particolare le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e le indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. Al fine di dimostrare la corretta applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali, ai sensi del decreto regionale n. 4 del 07/02/2017 potranno anche essere acquisiti gli esiti delle verifiche svolte dagli organismi di controllo per la certificazione nell'ambito del sistema di qualità di cui alla L. n. 4 del 3 febbraio 2011.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

4.1.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.1 esclusivamente le colture inserite nei disciplinari di produzione integrata e corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo dicolture	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi Maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino, mandorlo, melograno
Fruttiferi Minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchino, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, triticale
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, veccia, mais da foraggio
Floricole	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

	Tutte le macroaree €/ha	Macroaree A e B €/ha	Macroaree C e D €/ha
Olivo	394		
Vite	727		
Fruttiferi maggiori		777	730
Fruttiferi minori		900	632
Ortive		461	228
Officinali	286		
Cerealicole	128		
Industriali	600		
Foraggiere	186		
Floricole	600		
IV gamma	334		

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 non sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11.

La quantificazione economica emergente dalla compatibilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento della sottomisura 10.1 è inserita nei successivi paragrafi per le altre tipologie dove è riportato anche il pagamento compensativo combinato.

I pagamenti sopra indicati non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento. Pertanto, i prodotti che riportano l'indicazione di uso della coltura come superficie EFA sono esclusi dai prodotti richiedibili.

4.2 Tipologia d'intervento 10.1.2 - "Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica"

4.2.1 Descrizione tipologia d'intervento

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

- azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno;
- azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggiere a ciclo annuale e pascoli.

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative. Ai fini della presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo, alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di

bonifica, fiumi e torrenti.

4.2.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n.1305/2013.

Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

Azione 10.1.2.1

Descrizione della priorità	Modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende ricadenti nelle Macroaree B e C, individuate nell' Allegato Territorializzazione delPSR. (punteggio massimo = 60 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	60
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parteinferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	20
	SAU richiesta al pagamento non ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner);	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1 e/o 16.5 della misura 16	0

Azione 10.1.2.2

Descrizione della priorità	Modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende ricadenti nelle Macroaree B e C individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR. (punteggio massimo = 40 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	40
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	20
	SAU richiesta al pagamento non ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	0
Aziende con superfici in pendenza. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree della Macroarea B e/o della Macroarea C, individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR e abbiano terreni in pendenza (punteggio massimo = 20 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o C con pendenza media superiore o uguale al 10%	20
	SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C con pendenza media inferiore al 10%	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1 e/o 16.5 della misura 16	0

4.2.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

1. Apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

1a) distribuire entro l'anno una quantità di ammendante uguale o superiore a 2,5 t s.s./ha/anno;

1b) frazionare l'apporto di ammendante secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, che prevede almeno uno spandimento annuale;

1c) rispettare, nella distribuzione annuale, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;

1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;

1e) di eseguire l'analisi del terreno, se non si dispone di un'analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale;

1f) compilare il registro delle operazioni colturali.

2. Apporto di letame: per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del D. Lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006.

2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica);

2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;

2c) obbligo di effettuare l'analisi del terreno se non si dispone di un'analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale.

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

I due impegni sono incompatibili tra di loro.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

1a) effettuare la semina su sodo o con minima lavorazione oppure effettuare la "lavorazione a bande (strip till);

1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento e asportazione, con l'applicazione di lavorazioni molto ridotte effettuate con attrezzature abbinate alle seminatrici, che favoriscono la miscelazione dei residui colturali nei primissimi centimetri del suolo è consentito il pascolo;

1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;

1d) aggiornamento annuale del piano colturale;

1e) registrazione delle pratiche colturali.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici dei corpi aziendali sotto impegno, anche se utilizzati per colture ed usi per i quali non è previsto il pagamento, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

4.2.4 Entità del premio e combinabilità

Azione 10.1.2.1

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.2.1 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di Colture	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino, mandorlo, Melograno
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanello, cetriolo, zucchini, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, Triticale
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, veccia, mais da Foraggio
Floricole	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma	Ruola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Impegno: Spandimento ammendante commerciale compostato €/ha	Impegno: Spandimento letame maturo €/ha
78	65

Per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla tipologia 10.1.1, i calcoli degli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le Macroaree €/ha	Macroarea A e B €/ha	Macroarea C e D €/ha
olivo	459		
vite	792		
fruttiferi maggiori		842	795

fruttiferi minori		900	697
ortive		526	293
officinali	351		
cerealicole	193		
industriali	600		
foraggere	251		
floricole	600		
IV gamma	399		

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.2.1 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.2.1, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.1 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.1 con la tipologia 11.2.1 €/ha
olivo	65	887	664
Vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori	65	965	965
Ortive, officinali, industriali	65	665	665
cerealicole	65	465	394
Foraggere escluso pascolo	65	519	424

*da richiedere sulla misura 10

Azione 10.1.2.2

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.2.2 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia, sorgo, farro, triticale
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino, lupinella, sulla, trifoglio, veccia, mais da foraggio

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Impegno: Semina su sodo €/ha	Impegno: Lavorazione abande €/ha
Cerealicole/foraggiere	162	101

Per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.2 ed alla tipologia 10.1.1, i calcoli degli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le Macroaree
Cerealicole /foraggiere	191

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.2.2 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; l'importo da richiedere per l'azione 10.1.2.2, per il beneficiario che aderisca anche alla misura 11 è riportato di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.2.2, nella combinazione con la misura 11(*) €/ha
Cerealicole/foraggiere escluso il pascolo	101

I pagamenti della tipologia 10.1.2 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento. Pertanto, i prodotti che riportano l'indicazione di uso della coltura come superficie EFA sono esclusi dai prodotti richiedibili.

4.3 Tipologia d'intervento 10.1.5 - "Allevamento e sviluppo sostenibili dellerazze animali autoctone minacciate di abbandono"

4.3.1 Descrizione tipologia d'intervento

Tale tipologia di intervento è finalizzata a scongiurare la minaccia di perdita di erosione genetica del patrimonio di biodiversità animale, attraverso un sostegno all'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

4.3.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni generali, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n.1305/2013.

Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 (punteggio massimo = 60 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	60
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16	0
Aziende in aree a vario titolo protette (punteggio massimo = 40 punti)	SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto ricade, anche parzialmente, in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000);	40
	SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto non ricade in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	0

4.3.3 Impegni e altri obblighi

Impegni

- 1) Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici.
 - I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze a rischio di seguito riportate:

	Razze autoctone
Caprini	Cilentana, Napoletana, Valfortorina
Bovini	Agerolese
Ovini	Laticauda, Bagnolese, Matesina
Suini	Casertana
Equini	Napoletano, Salernitano, Persano

- 2) Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno.

Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati, al fine di contrastare l'abbandono delle razze minacciate, oggetto di impegno;

- 3) Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.

I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico;

- 4) Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

- Se necessario, fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA, ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali e per tutti gli animali allevati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali.

4.3.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.5 esclusivamente i capi adulti delle “razze autoctone”, indicate al precedente paragrafo “Impegni”.

I pagamenti annuali per le razze ammissibili sono riportati di seguito:

Razze autoctone (solo capi adulti)	€/UBA
Tutti i gruppi di razze	200

Il beneficiario non può ricevere gli importi corrispondenti ad aiuti definiti in applicazione dell’art. 52 del Regolamento 1307/2013, per i capi oggetto di impegno. Pertanto, tali aiuti sono decurtati ai beneficiari dai pagamenti calcolati per l’adesione alla tipologia 10.1.5.

5. Documentazione da produrre per i pagamenti

Per le verifiche istruttorie necessarie alla liquidazione degli aiuti previsti dalla misura, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’aggiornamento della documentazione degli impegni, sotto specificata per la tipologia, entro il 30/09/2022;

Tipologia 10.1.1 “Produzione integrata”. Documentazione che deve essere verificata:

- 1) il Registro delle operazioni colturali e di magazzino (completo come da fac-simile regionale);
- 2) l’analisi del terreno;
- 3) il piano di concimazione;
- 4) evidenze relative alle informazioni dei bollettini fitosanitari;
- 5) il certificato di regolazione o taratura strumentale delle irroratrici (certificazione da presentare obbligatoriamente, pena l’inammissibilità della richiesta). Non sono ritenuti validi, i certificati acquisiti da più di n. 5 anni;
- 6) il piano di coltivazione che dimostra il rispetto dei vincoli di avvicendamento sulle superfici assoggettate agli impegni della tipologia, cioè delle superfici aziendali del territorio regionale

condotte con titolo di conduzione ammissibile che non costituiscono corpi separati dalle colture ammissibili.

Tipologia 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all’incremento della sostanza organica”. Documentazione che deve essere verificata:

- 1) il Registro delle operazioni colturali e di magazzino (completo come da fac-simile regionale (azioni 10.1.2.1 “ammendanti” e 10.1.2.2) e/o il Registro delle utilizzazioni (per le superfici assoggettate all’impegno “spandimento letame”);
- 2) l’analisi del terreno (per le superfici sotto impegno dell’azione 10.1.2.1);
- 3) il piano di concimazione e/o il piano di spandimento (per le superfici sotto impegno dell’azione 10.1.2.1, con anche il documento di trasporto del letame utilizzato in conformità all’impegno);
- 4) il piano di coltivazione per le superfici assoggettate agli impegni della tipologia 10.1.2, cioè delle superfici aziendali del territorio regionale condotte con titolo di conduzione ammissibile che non costituiscono corpi separati dalle colture ammissibili;
- 5) le registrazioni inerenti alle pratiche della semina su sodo e/o della lavorazione a bande (per le superfici sotto impegno dell’azione 10.1.2.2).

Tipologia 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono”. Documentazione che deve essere verificata:

- 1) le superfici aziendali del territorio regionale condotte con titolo di conduzione ammissibile che sono connesse ai capi sotto impegno (per l’eventuale applicazione dei criteri di selezione dei beneficiari);
- 2) le certificazioni dei capi inerenti l’iscrizione ai registri anagrafici/libri genealogici appartenenti ai TGA campani.

Al riguardo, si precisa che sono accettate, pena l’irricevibilità, esclusivamente comunicazioni singole, trasmesse via PEC alle UOD competenti, di cui alla tabella sotto riportata:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (<u>Santa Colomba</u>) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per le modalità e i termini per l'adesione e il pagamento annuale (domande di sostegno e di pagamento), si rimanda a quanto stabilito al riguardo, nel decreto di approvazione del presente avviso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali e ad eventuali successivi provvedimenti.

7. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

8. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

9. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto

specificamente previsto nelle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

10. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) ed approvato con le Istruzioni operative AGEA n.11 del 08/02/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Disposizioni generali

11. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento sono:

- per il presente bando,
 - Il Dirigente della struttura centrale (UOD 500715) è il Dott. Claudio Ansanelli,
- per le domande presentate, secondo la competenza,
 - UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) il responsabile provinciale della sottomisura 10.1: Dott. Raffaele Picone, e-mail raffaele.picone@regione.campania.it,
 - il Dirigente dell'UOD 50 07 22 Dott. Giuseppe Gorga pec uod.500722@pec.regione.campania.it
 - Per UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)
 - la responsabile provinciale della sottomisura 10.1: Dott.ssa Carla Visca, e-mail carla.visca@regione.campania.it,
 - il Dirigente dell'UOD 50 07 23- Dott. Francesco Paolo De Felice pec uod.500723@pec.regione.campania.it
 - per il STP di Caserta,
 - il responsabile provinciale della sottomisura 10.1: Dott. Gaetano Procida, e-mail gaetano.procida@regione.campania.it,
 - il Dirigente dell'UOD 50 07 24: Dott. Francesco Paolo De Felice, pec uod.500724@pec.regione.campania.it
 - per il STP di Napoli,
 - la responsabile provinciale della sottomisura 10.1: Dott.ssa

Grazia Stanzone, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it,

- la Dirigente dell'UOD 50 07 25: Dott.ssa Teresa De Felice, pec uod.500725@pec.regione.campania.it
- per il STP di Salerno,
 - la responsabile provinciale della sottomisura 10.1: Dott.ssa Carmela Soriero, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it,
 - il Dirigente dell'UOD 50 07 26: Dott. Giuseppe Gorga, pec uod.500726@pec.regione.campania.it

12. Disposizioni generali

È prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 10 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”

Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9 e artt. 47, 48 e 49;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14-15;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1584 della Commissione del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- Regolamento (UE) 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/464 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, la produzione di prodotti biologici e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che, tra l'altro, stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 2017/39, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di

- conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l’adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n.7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 05/08/2016 n. 3286 recante la modifica del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sulle “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante l’ “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n.2588 pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020 S.O. n. 18 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 4 febbraio 2022 n. 52932 relativo alle “Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’ attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi”.
 - D.G.R. Campania n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l’allevamento bufalino”;
 - D.G.R. Campania n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;

- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Legge Regione Campania n.14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- Legge Regione Campania 11 novembre 2019 n. 20, di modifica e integrazione della LR n. 14/2010, “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020 -Approvazione della “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola” (con Allegati), integrata dal Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/01/2021;
- Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 (riproduzione animale);
- Decreto Dirigenziale n. 94 del 02/05/2017 - PSR Campania 2014/2020 - Misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1, Misura 11 e Sottomisura 15.1- Campagna 2016 - verifica data inizio e fine adesione;
- Decreto Dirigenziale n. 265 del 02/08/2018 – PSR 2014/2020 – Approvazione delle disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali - con allegati.
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 e D.G.R. Campania n. 522 del 23/11/2021 che prende atto di tale ultima approvazione;
- Decreto Dirigenziale Regionale n.128 del 01 marzo 2022 che approva le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0) del PSR 2014-2020.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) n.1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dal Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura 11 incentiva l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018 e ai Reg. (UE) n. 2020/464 e reg. (UE) n.2021/279 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità nonché a favorire la produzione di produzione di alimenti sani e sicuri a prezzi accessibili e rispettosi dell'ambiente.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi calcolati per ettaro di superficie, da erogarsi per le annualità 2021_2022.

Il pagamento compensativo è calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 da erogarsi annualmente per un massimo di due anni.

Gli impegni previsti da ciascuna tipologia d'intervento della presente misura hanno durata di due anni a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di pagamento, recante la conferma degli impegni assunti entro un termine stabilito con provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR.

4. Tipologie di interventi

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l'intera SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati, come stabilito dal Reg. (UE) n. 848/2018, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed al massimo entro 30 giorni dalla stessa; l'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 848/2018 e (UE) n. 2020/464 e s.m.i..
- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (UE) n. 848/2018”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2020/464 e n. 2021/279 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica sull'intero territorio della Regione Campania.

La dotazione finanziaria della Misura 11 nel biennio 2021 e 2022 è di 65 MI euro, di cui a carico del FEASR 39,325 MI euro con un'aliquota di sostegno del FEASR del 60,5%, inclusi i trascinamenti.

Con il presente avviso, sono aperti i termini di presentazione delle domande esclusivamente per le conferme degli impegni sottoscritti con le domande presentate nella precedente annualità (domande di sostegno / pagamento 2021).

Anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nessun pagamento potrà più essere riconosciuto per l'annualità 2021 e 2022 ai sensi del presente bando.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, il riferimento è al precedente bando per l'annualità 2021, disponibile sul portale regionale, richiamabile nell'archivio notizie del PSR al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M11.html

5. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente Misura che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Coloro che intendono partecipare al bando devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1) coltivare una "superficie minima ammissibile all'impegno" (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha di SAU per le ortive e di 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda;

2) attestare la disponibilità delle superfici oggetto d'aiuto per tutto il periodo dell'impegno (2 anni). E' escluso il comodato.

Solo per la tipologia d'intervento 11.1.1 – *Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*, il soggetto richiedente deve soddisfare entrambi le condizioni di cui seguenti lettere a) e b):

- a) non deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, aver notificato il metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda;
- b) non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente all'applicazione del metodo di produzione biologica, a valere sul Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006), Reg. (CE) n. 1698/05 (PSR 2007/2013) e Reg. (CE) 1305/05 (PSR 2014_2020).

La "prima notifica di attività di produzione biologica" ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01 Febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni tramite il SIB (Sistema informativo agricoltura biologica) deve essere presentata successivamente alla domanda di sostegno.

L'adesione al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) n.848/2018 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal Reg. (UE) n. 2020/464 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni deve riguardare tutta la SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati, intendendo per "corpo separato" quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni. Tali elementi sono rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le aziende zootecniche devono essere assoggettate al controllo dell'Organismo di certificazione, devono rispettare i parametri della normativa vigente in materia e la zootecnia andrà inclusa nel D.G. (documento giustificativo).

Sottomisura 11.2 tipologia d'intervento 11.2.1 *Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Reg. (UE) n. 848/2018.*

I soggetti richiedenti devono aver presentato la notifica di attività biologica attraverso il SIB alla data di presentazione della domanda di sostegno.

6. Impegni e altri obblighi

Le tipologie d'intervento 11.1.1 "*Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*" e 11.2.1 – "*Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (UE) n. 848/2018*" prevedono il rispetto dei sotto elencati impegni e quindi per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono rispettare i seguenti impegni obbligatori:

1. inserimento nel Sistema di Controllo Nazionale;
2. compilazione della documentazione tecnico amministrativa obbligatoria dell'agricoltura biologica ed i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 2, punto 1. Reg di esecuzione (UE) 2021/2119) - registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, registro di stalla e relativi aggiornamenti;

Per le produzioni vegetali:

3. ricorso ai prodotti compresi nell'allegato I Reg di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione – sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24 paragrafo 1, lettera A) del Reg. (UE) 2018/848 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. ricorso all'uso esclusivo dei prodotti compresi nell'allegato II Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione – concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all'art. 24, paraf, 1, lett, B), del Reg. (UE) 2018/848 e possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conforme alle pertinenti normative Unionale e Nazionale;
5. uso di materiale di riproduzione vegetativa conformemente a quanto stabilito dall'allegato II Reg delegato (UE) 2021/1698 della Commissione – norme dettagliate di produzione di cui al capo III - punto 1.8. Origine dei vegetali, compreso il materiale riproduttivo vegetale

Per le produzioni zootecniche:

6. rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 compatibili con la normativa nazionale sui fertilizzanti. La densità totale di animali deve essere tale da non superare i 170 Kg di azoto/anno/ettaro di SAU.
7. nelle more dell'adozione dei nuovi provvedimenti in applicazione dell'art. 14 Reg. (UE) 2018/848, allegato II punto 1.6.7, si confermano i valori del numero massimo di animali per ettaro applicati dalla Regione Campania nella precedente programmazione.

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità, come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I, e dall'allegato 1 al Decreto Mipaaf 10 marzo 2020 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* (GURI n. 113 del 4 maggio 2020 Serie Generale), come rettificato con il comunicato sulla GURI n. 114 del 5 maggio 2020, che trova applicazione anche per l'anno 2022, giusta nota Mipaaf DISR 03 n. 0040128 del 28 gennaio 2022.

Il beneficiario deve rispettare sulla superficie oggetto d'impegno i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Allegato 7 articolo 14 del Decreto Mipaaf 10 marzo 2020).

Per le superfici a pascolo deve essere sempre garantito il mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente come disciplinato dal Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013* (GURI 18 giugno 2018 n. 165 Serie Generale) e alla delibera di Giunta regionale n. 338 del 29 luglio 2015 (BURC n. 47 del 3 agosto 2015), che ha definito il periodo minimo di pascolamento ed il carico minimo di bestiame espresso in UBA per ettaro di pascolo permanente.

Per l'annualità 2022, non sono ammessi aumenti di superficie;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

7. Entità del premio e combinabilità

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per "gruppo colturale" per l'intero periodo di impegno di 2 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Reg. UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno.

I premi sono diversificati per le superfici biologiche e quelle in conversione secondo quanto riportato nella tabella 2, di seguito riportata:

Tab. 2 - Sostegno concesso su base annua a superficie (€/ettaro) secondo i raggruppamenti colturali		
Gruppo colturale	Tipologia di intervento 11.1.1 conversione	Tipologia di intervento 11.2.1 biologico
Olivo	822,00	599,00
Vite	900,00	900,00
Fruttiferi maggiori	900,00	900,00
Fruttiferi minori	900,00	900,00
Ortive	600,00	600,00
Officinali	600,00	600,00
Cerealicole	400,00*	329,00
Industriali	600,00	600,00
Foraggere avvicendate	454,00*	359,00

N.B. l'importo derivante dalla somma del premio del gruppo colturale contrassegnato dall'asterisco (*) con il relativo premio aggiuntivo non può superare il massimale di € 600,00/ha come previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per i beneficiari della tipologia 11.1.1 è concesso un premio aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico, come riportato nella tabella 3, a condizione che il rapporto UBA aziendali bovine e bufaline/SAU aziendale non sia maggiore di 2 UBA/Ha.

Tab. 3 – pagamenti per aziende zootecniche della tipologia 11.1.1		
Gruppo colturale	Colonna 1 Importo massimo per la combinazione per allevamento bovino con 2 UBA/ha	Colonna 2 Importo massimo per la combinazione per allevamento bufalino con 2 UBA/ha
Cerealicole ad uso zootecnico	200,00	200,00
Foraggere avvicendate	146,00	146,00
Prati pascoli e pascoli con allevamento bovino	203,00	--
Prati pascoli e pascoli con allevamento bufalino	--	408,00

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (specie bovina e bufalina) l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture cerealicole ad uso zootecnico, a foraggere avvicendate e a prato/pascolo, così come indicato nella tabella sopra riportata, fino ad un carico massimo di 2 UBA /ha valutato come consistenza media annua.

Il premio aggiuntivo ad ettaro è calcolato proporzionalmente all'effettivo carico di UBA bovine e bufaline/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere, cereali ad uso zootecnico e prato/pascolo secondo la seguente formula, da calcolare per ogni gruppo colturale richiesto a premio:

Il calcolo del carico di bestiame complessivo presente in azienda deve soddisfare la seguente formula:

$$\frac{\text{Carico totale UBA Aziendali}}{\text{SAU totale aziendale}} \leq 2$$

$$\text{Premio aggiuntivo } P = \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)] \times F$$

dove A = numero di UBA bovine

$$\frac{\text{-----}}{\text{SAU a colture foraggiere tot}}$$

B = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bovino (rif. colonna 1 tab. 3)

C = numero di UBA bufaline

$$\frac{\text{-----}}{\text{SAU a colture foraggiere tot}}$$

D = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bufalino (rif. colonna 2 tab. 3)

F = superficie in ha del gruppo colturale richiesto a premio

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a cereali zootecnici + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla Misura 13 "*Pagamenti per indennità in zone svantaggiate*" e combinabili con la misura 10 "*Pagamenti agro-climatico-ambientali*", limitatamente alle tipologie d'intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4", fermo restando la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere sulle tipologie sopra riportate, percependo i relativi premi.

Qualora il beneficiario intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

Per le aziende zootecniche i pagamenti non sono cumulabili con quelli della misura 14 del PSR Campania 2014/2020 se il beneficiario ha aderito per questa misura agli impegni della azione A *Aumento degli spazi disponibili*.

8. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione. Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i

fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione	Declaratoria e modalità d'attribuzione	Peso	Valore	Punteggio
Aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0,5	15
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0	0
Aziende agricole le cui SAU ricadono in area protetta	SAU richiesta al pagamento ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)		0	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40	1	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16		0	0

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comporta la non ammissibilità della domanda stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. Al riguardo si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 delle vigenti "Disposizioni Generali per

l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)” approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 128 del 01 marzo 2021.

Per l'anno 2022 le domande di pagamento devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN. L'utente abilitato (CAA/STP), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Il provvedimento di approvazione del presente bando stabilisce, altresì, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e la percentuale di decurtazione del sostegno in caso di presentazione in ritardo della stessa fino alla data limite stabilita.

La presentazione telematica della domanda coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di pagamento rilasciate oltre le date stabilite o non rilasciate sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario che sottoscrive la domanda, l'utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA.

Per l'annualità 2022, non deve essere presentata agli Uffici regionali competenti la copia cartacea della domanda rilasciata attraverso il SIAN.

Il modello di domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

In ordine alle modalità complete e dettagliate per la presentazione delle domande si rimanda al paragrafo 7 delle vigenti *“Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)”* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 128 del 01 marzo 2021.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

12. Informativa e trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

13. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative AGEA n. 13 del 18 febbraio 2021.

Per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare di aver diritto al punteggio per i seguenti criteri:

- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione)
- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;
- SAU richiesta a pagamento ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata firma e/o occlusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta l'inammissibilità della domanda nell'eventuale fase di valutazione dei criteri di priorità di finanziamento.

14. Uffici regionali di riferimento

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali sono attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 09 del presente bando.

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali della misura, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

NOME E COGNOME	UFFICIO REGIONALE	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL
Vincenzo CARFORA	UOD (50.07.15)	081-7967243	vincenzo.carfora@regione.campania.it
Raffaele PICONE	STP Avellino (50.07.22)	0825/765574	raffaele.picone@regione.campania.it
Carla VISCA	STP Benevento (50.07.23)	0824-364272	carla.visca@regione.campania.it
Gaetano PROCIDA	STP Caserta (50.07.24)	0823-554301	gaetano.procida@regione.campania.it
Grazia STANZIONE	STP Napoli (50.07.25)	081-7967256	grazia.stanzione@regione.campania.it
Carmela SORIERO	STP Salerno (50.07.26)	089-2589128	carmela.soriero@regione.campania.it

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Sommario

1. Riferimenti normativi	2
2. Beneficiari	2
3. Obiettivi e finalità	3
4. Condizioni di ammissibilità	4
5. Descrizione degli impegni ed obblighi	5
6. Entità del premio	
6.1 Sottomisura 13.1	6
6.2 Sottomisura 13.2	8
6.3 Sottomisura 13.3	10
6.4 Combinabilità delle Tipologie di interventi.....	11
7. Criteri di selezione	12
8. Modalità e termini di presentazione delle domande	12
9. Riesame	12
10. Modalità di ricorso	12
11. Punti di contatto	13
12. Trattamento dati personali	13
13. Disposizioni generali	13

1. Riferimenti normativi

-
- Per i riferimenti normativi si rimanda al Decreto Dirigenziale Regionale n. 128 del 1 marzo 2022 che approva le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0) del PSR 2014-2020.

In particolare, si richiama:

- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 – art. 7 comma 4;
- Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1,
- Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, di presa atto da parte della Giunta Regionale dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1
- DGR n. 338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26.02.2015, prot. n. 1420”.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del Decreto Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. *Obiettivi e finalità della misura*

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (prevenzione dei suoli dall'erosione e miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	Tipologia di intervento
13.1 pagamento compensativo per le zone montane	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati alle sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

Al momento della adozione del presente avviso le risorse finanziarie a disposizione della misura ammontano a circa 67 MEURO. Tale importo, al netto delle somme per far fronte agli impegni assunti nelle precedenti campagne del PSR Campania 2014/2020 e di quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione 2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, potrebbero non essere sufficienti a coprire al 100% le richieste che, a seguito di una attività di monitoraggio, si ipotizza arriveranno in risposta al presente bando per tutte e tre le tipologie di misura (13.1, 13.2 e 13.3).

Per tali motivazioni gli importi richiesti per la campagna 2022 sono ridotti al massimo del 40% rispetto al premio indicato nella scheda di misura e riportati di seguito ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 in funzione delle variabili di pendenza, altitudine e dimensione aziendale.

La Regione si riserva di ridurre o aumentare ulteriormente la predetta percentuale con apposito provvedimento, successivamente alla verifica delle effettive disponibilità finanziarie della misura all'esito della comunicazione da parte dell'organismo pagatore AGEA degli importi richiesti e ammessi per la campagna 2022.

Pertanto, i potenziali beneficiari, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda di sostegno che nell'ipotesi di riduzione del premio nulla potrà essere preteso dagli stessi nei confronti della Regione.

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comportano la non ammissibilità della stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di “agricoltore in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AGEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio, con l’esclusione del comodato d’uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. In quest’ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici “Concessione e locazione di beni immobili demaniali”.

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno.

In funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in una zona montana ai sensi dell’art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un’area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell’art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un’area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all’anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l’impegno assunto.

5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola, come definita al paragrafo 10, punto 10.2 delle disposizioni generali, per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda alle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 per le misure a superficie, vigenti al momento della emanazione del presente bando.

6. Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

Gli importi sopra indicati riportati nella scheda di misura sono ridotti al massimo del 40% in caso di insufficienza finanziaria della misura in funzione del numero di domande che perverranno secondo lo schema di seguito riportato:

Importi ridotti del 40%

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 216	€ 243
>20%	€ 243	€ 270

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	450	405	360
Da 10 a 49,99 ha 56%	252	227	202
Da 50 a 99,99 ha 28%	126	113	101
Da 100 a 300 ha 14%	63	57	50
Oltre i 300 ha	0	0	0

Importi ridotti del 40%

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	270	243	216
Da 10 a 49,99 ha 56%	151,20	136,20	121,20
Da 50 a 99,99 ha 28%	75,6	67,8	60,6
Da 100 a 300 ha 14%	37,8	34,2	30
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.2 Sottomisura 13.2

Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Il valore del pagamento compensativo indicato nella scheda di misura erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

Gli importi sopra indicati riportati nella scheda di misura sono ridotti al massimo del 40% in caso di insufficienza finanziaria della misura in funzione del numero di domande che perverranno secondo lo schema di seguito riportato:

Importi ridotti del 40%

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 120	€ 135
>20%	€ 135	€ 150

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	250	225	200
Da 10 a 49,99 ha 56%	140	126	112
Da 50 a 99,99 ha 28%	70	63	56
Da 100 a 300 ha 14%	35	31,50	28
Oltre i 300 ha	0	0	0

Importi ridotti del 40%

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	150	135	120
Da 10 a 49,99 ha 56%	84	75,60	67,2
Da 50 a 99,99 ha 28%	42	37,80	33,6
Da 100 a 300 ha 14%	21	18,90	16,8
Oltre i 300 ha	0	0	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

Il Titolo 2, art. 7, comma 4 del Reg. (UE) 2220/2020 stabilisce che per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione, il valore dell'indennità per la campagna 2022 non deve superare i 25 euro per ettaro.

Considerato che l'art. 32 comma 5 del Reg UE 1305/2013 stabilisce che *“quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione”* **l'indennità compensativa per le aziende le cui superfici sono localizzate in territori che erano definiti svantaggiati ai sensi dell'art. 19 del Reg. CEE 1257/99 e non rientranti nella delimitazione di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013 è pari a 25 € ad ettaro .**

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.3 Sottomisura 13.3

Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200 € ad ettaro di superficie ammissibile. L'importo indicato è ridotto al massimo del 40% (120 € in caso di insufficienza finanziaria della misura in funzione del numero di domande che perverranno

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	200
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	140
Da 20 a 30 ha	50 (%)	100
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Importi ridotti del 40%

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	120
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	84
Da 20 a 30 ha	50 (%)	60
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 29 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalcatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risultati ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.
In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per le modalità e i termini per la conferma degli impegni ai fini del pagamento annuale (domande di pagamento), si rimanda a quanto stabilito al riguardo, nel decreto di approvazione del presente avviso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali e a eventuali successivi provvedimenti.

9. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali

10. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

11. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento sono:

- per il presente bando il Responsabile centrale della Misura 13:
Maria Pia Di Martino, e-mail mariapia.dimartino@regione.campania.it .
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali:
 - Avellino Raffaele Picone, e-mail raffaele.picone@regione.campania.it,
 - Benevento Roberta Leuzzi, e-mail roberta.leuzzi@regione.campania.it,
 - Caserta Raffaele Cervo, e-mail raffaele.cervo@regione.campania.it,
 - Napoli Giorgio d'Agostino, e-mail giorgio.dagostino@regione.campania.it,
 - Salerno Alessio Moscato, e-mail alessio.moscato@regione.campania.it.

12. Trattamento dei dati personali

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

13. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, dalle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.



PSR Campania 2021/2022

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 – *BENESSERE DEGLI ANIMALI*
SOTTOMISURA 14.1 – *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Domanda di sostegno/pagamento

Annualità 2022

Indice

1	Riferimenti Normativi	Pag. 2
2	Beneficiari	5
3	Obiettivi e finalità della misura	6
4	Tipologie di interventi	6
5	Criteri generali di ammissibilità	7
6	Criteri specifici di ammissibilità, Impegni e altri obblighi.....	8
7	Entità del premio e combinabilità	16
8	Criteri di selezione e graduatoria regionale.....	17
9	Modalità e termini di presentazione delle domande	18
10	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti	19
11	Errore palese	19
12	Informativa trattamento dati	19
13	Documentazione richiesta	20
14	Uffici regionali di riferimento.....	20
15	Disposizioni generali	21
	Allegato 1 - Dichiarazione del titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento ed ubicazione delle stesse.	22
	Allegato 2 - Registro allattamento vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte	24

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle *Disposizioni Generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 7.0* valide per l'annualità 2022 ed approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 128 (50.07.00) del 1° marzo 2022, ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 33 Benessere degli animali*;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - Art. 10 *Benessere degli animali*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dai Reg. (UE) n. 2016/669, n. 2016/1997, n. 2018/1077, n.2019/936, n. 2020/1009 e n. 2021/73 -Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;

- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio *recante disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;*

- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg.(UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali

Normativa Nazionale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni*;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;

- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*;
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;

Disposizioni regionali

- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* adottate con Decreto Regionale Dirigenziale n. 18 del 20 maggio 2016;
- Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 23 novembre 2021 presa d'atto dell'approvazione della modifica del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) – VERSIONE 10.1 da parte della Commissione Europea.
- Decreto Dirigenziale (50.07.00) n. 128 del 1° marzo 2022 con il quale sono state aggiornate all'annualità 2022 le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 7.0).

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività*, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e smi, dell'articolo 10 e seguenti del

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni nazionali di applicazione di cui all'art. 3, del Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018, come modificato dal Decreto Mipaaf n. 7839 del 9 agosto 2018, che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è verificato e validato da AGEA Area Coordinamento che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il suddetto requisito deve essere stato acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN) per l'annualità 2022 e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari a euro 23.000.000, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR) pari a euro 13.915.000.

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori possono scegliere di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni comporta l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata annuale. Gli impegni decorrono dalla data del 15 maggio 2022.

5. Criteri generali di ammissibilità

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- 2) possesso degli animali, in qualità di detentore in BDN delle anagrafi zootecniche, oggetto di richiesta di sostegno per l'intero periodo di impegno;
- 3) possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno in forza del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; è escluso il comodato d'uso.
- 4) gli allevamenti ammissibili ai benefici della Misura sono quelli ricadenti sul territorio della Regione Campania;
- 5) essere titolari di allevamenti per l'intero periodo di impegno con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:
 - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 (2021/2022) o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Metodo di verifica dei criteri generali di ammissibilità

La verifica dei criteri generali di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) è effettuata attraverso il *Fascicolo aziendale* e la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)* del Ministero della Salute, di cui al Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e smi.

Per quanto concerne, invece, il criterio di ammissibilità di cui al punto 3) il beneficiario deve dimostrare la disponibilità giuridica della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno, che decorre dal 15 maggio 2022. A tal fine allega alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme all'allegato 1) che riporta tutti gli elementi utili atti a dimostrare la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sui richiamati beni nonché la/le particella/e catastale/i dove ricade/ricadono la/le stalla/e ubicate sul territorio regionale. In ogni caso fra i diritti reali di godimento non è ammesso il comodato d'uso ex art. 1803 e 1810 c.c.

6. Criteri specifici di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

Gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità di impegno decorrente dal 15 maggio 2022 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dalle singole azioni della misura/sottomisura/tipologia di intervento.

Le UBA sotto impegno sono quelle dichiarate, accertate ed ammesse al sostegno per l'annualità 2022 e non possono essere variate per tutto il periodo di impegno, fermo restando la naturale oscillazione della consistenza zootecnica, alla quale tutti gli allevamenti sono soggetti. Gli impegni previsti dalle singole azioni alle quali si aderisce devono comunque essere assicurati a tutte le UBA in allevamento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è rivolta agli allevatori dei comparti bovino (da carne e da latte), bufalino (da carne e da latte) ed avicolo (uova e carne) che si impegnano a garantire migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo, che sia almeno pari ai valori indicati nelle tabelle di seguito riportate.

A.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori che assicurano a tutti i capi/UBA aziendali condizioni di allevamento conformi a quanto previsto al successivo punto A.2. *Impegni*.

L'azienda di cui sono titolari o legali rappresentanti, inoltre, non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche.

A.2. Impegni

A.2.1. Bovini da carne

Le tipologie di allevamento eleggibili al sostegno sono: linea vacca-vitello, baby beef e vitellone tardivo.

Nel caso della **linea vacca-vitello** la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna disponibile per capo (in mq)
Capi di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto (fattrici)	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

Nel caso della tipologia di allevamento **baby beef** la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo	Superficie esterna disponibile per capo
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150 kg	3,00
	Peso vivo tra 150 kg e 220 kg	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220 kg	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00

Nel caso della tipologia di allevamento **vitellone tardivo** la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a 6,00 mq/capo per ogni capo di età superiore a 6 mesi.

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Età superiore ai 6 mesi	6,00

A.2.2. Bufalini da carne

Il sostegno è rivolto alla tipologia di allevamento *baby beef* per la quale la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00

A.2.3. Bovini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in mq)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

A.2.4. Bufalini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	16,00

A.2.5. Avicoli

Sono eleggibili al sostegno gli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne, entrambi allevati a terra, che assicurano spazi interni disponibili/capo pari almeno a quelli di seguito indicati:

Tipologia di allevamento	Superficie interna disponibile per capo o per kg di peso vivo
Galline ovaiole allevate a terra	1.666 cm ² /capo pari a 6 capi/mq
Polli da carne allevati a terra	22 kg/mq

A.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

Gli allevatori del comparto avicolo, inoltre, devono garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. e dal Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*.

A.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

I due criteri specifici di ammissibilità di cui al punto A.1. sono verificati nel seguente modo.

Il primo criterio specifico di ammissibilità risulta soddisfatto se gli animali aziendali beneficiano alla data del 15 maggio dell'anno 2022 di condizioni di allevamento conformi a quanto riportato al precedente punto A.2. Impegni.

A tal fine il beneficiario deve trasmettere agli uffici regionali competenti per territorio provinciale una apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato corredata di planimetria della stalla e dei paddock esterni, con l'indicazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (da allegare in copia conforme unitamente alla comunicazione di fine lavori), della tipologia di allevamento praticata in azienda e del numero di capi/UBA al 15 maggio dell'anno 2022 suddivisi per gruppi e per categoria.

Per quanto concerne il secondo criterio e cioè che nella azienda del richiedente non sia praticata la zootecnia biologica la verifica è effettuata attraverso la consultazione dell'*Elenco degli Operatori Biologici Italiani* ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi disponibile nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

L'azione prevede il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale riducendo in tal modo, sia alle bufale che ai vitelli, le condizioni di disagio e turbamento legate al distacco reciproco che avviene dopo i primi giorni dalla nascita.

B.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti che assicurano gli impegni di cui al successivo punto B.2.

Gli allevatori devono aver presentato, singolarmente ed esclusivamente a mezzo PEC, inoltre, agli uffici regionali competenti per territorio provinciale la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato n. 2), a pena di esclusione, entro e non oltre il 16 maggio 2022.

B.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno fino al 30° giorno di vita e, quindi, la destinazione degli stessi alla macellazione, alle aziende bufaline da ingrasso oppure alla rimonta (interna o esterna).

B.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

B.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi.

La permanenza dei vitelli in azienda è accertata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica* (BDN).

Per quanto concerne il criterio specifico di ammissibilità di cui al punto B.1. esso è soddisfatto se la richiesta di vidimazione del registro, conforme al modello allegato (allegato n. 2), avviene esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre la data del 16 maggio 2022. La verifica è effettuata dagli atti d'ufficio degli uffici regionali competenti per territorio provinciale. Il registro deve essere

debitamente compilato con i dati aziendali e deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento per l'intera annualità di riferimento.

Il competente Ufficio regionale, acquisita la richiesta di vidimazione, dopo aver inserito i dati necessari di competenza provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo sempre tramite PEC al richiedente.

L'allevatore si impegna a detenere in azienda il suddetto registro in cui sono riportati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli) nonché la destinazione dei vitelli dopo il 30° giorno di vita (macello, ingrasso, rimonta esterna o rimonta interna) ed aggiornarlo sistematicamente per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto. La verifica è effettuata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN) con i controlli in loco.

I dati riportati nel suddetto registro, ai fini della verifica degli impegni assunti, devono essere coerenti con le informazioni presenti nella *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN) e con la documentazione sanitaria e amministrativo-contabile relativa al latte commercializzato.

Il registro debitamente vidimato può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. Nelle more della restituzione del registro vidimato digitalmente dal competente Ufficio regionale deve esserne utilizzato uno provvisorio comunque conforme al modello allegato al presente bando, che deve essere anch'esso debitamente aggiornato dalla data di decorrenza degli impegni ed i cui dati sono successivamente trascritti sul registro vidimato.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento, nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

C.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti che assicurano gli impegni di cui al successivo punto C.2.

C.2. Impegni



Gli allevatori di bovini e bufalini da latte devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta (C1, C2, C3, C4 e C5) elencate nel prospetto di seguito riportato. Gli allevatori di bovini e bufalini da carne, invece, devono assicurare l'applicazione delle sole misure di profilassi di cui ai codici di intervento C1, C3, C4 e C5.

Codice Intervento	Intervento di profilassi diretta aggiuntiva
C1	ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
C2	almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
C3	pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;
C4	impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);
C5	accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti almeno due volte all'anno.

Gli esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati su almeno il 20% delle UBA sotto impegno almeno due volte all'anno a distanza di non meno di 4 mesi l'uno dall'altro.

Gli interventi di cui alla presente azione devono essere riportati sul *Manuale di corretta prassi operativa*, di cui al reg. 852/2004 e smi, da detenere obbligatoriamente in azienda.

Gli allevatori devono assicurare, inoltre, che i prelievi coprologici per la ricerca degli endoparassiti e gli esami per il rilievo di ectoparassiti di cui al codice C5 devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del

9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

C.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

C.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi

La corretta esecuzione degli interventi di profilassi aggiuntiva previsti dalla presente azione è verificata attraverso l'annotazione degli stessi sui registri allegati al *Manuale di corretta prassi operativa* (anche detto *Manuale di corretta prassi igienica*), detenuto in azienda ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e smi. Le suddette annotazioni devono essere effettuate in piena coerenza con la documentazione amministrativo-contabile, con i rapporti di prova degli esami di laboratorio, con i contratti conto terzi per gli interventi di disinfezione, demuscazione e derattizzazione nonché con quelli per il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura, laddove previsti.

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

La presente azione promuove e sostiene l'attivazione di buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie attraverso diagnosi periodiche accurate (per gli endoparassiti basate sulla FEC - *Faecal Egg Count*) e scelta appropriata di prodotti antiparassitari con verifica dell'efficacia del trattamento.

D.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti che assicurano l'applicazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie sia per gli endoparassiti che gli ectoparassiti.

D.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare su un campione pari almeno al 20 % delle UBA sotto impegno l'effettuazione di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e di 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Entrambi i controlli (sia per gli ectoparassiti che per gli endoparassiti) devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi sulla totalità delle UBA sotto impegno con obbligo di verifica dell'efficacia dei trattamenti, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.

Gli allevatori devono assicurare che i prelievi coprologici per gli endoparassiti e gli esami per il rilievo degli ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (pubblico o aziendale/incaricato di cui al Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, come integrato dalla circolare del Ministero della Salute DGSAF-MDS-P del 12 dicembre 2018, prot. 0031266 e smi) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale di prelievo.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

D.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

D.4. Metodo di verifica dei criteri specifici di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi

La corretta esecuzione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste dalla presente azione è verificata attraverso la documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, dai verbali appositamente redatti in occasione dei prelievi coprologici e del rilievo di ectoparassiti nonché attraverso l'annotazione dei trattamenti effettuati sul *Registro dei trattamenti terapeutici*, laddove previsto, detenuto obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2006 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 193/2006.

7. Entità del premio e combinabilità

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA aziendali sotto impegno, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

Gli indici di conversione degli animali presenti in azienda in Unità Bovino Adulto (UBA) utilizzati per le specie interessate sono quelli indicati nella tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che, ad ogni buon fine, sono di seguito riportati:

SPECIE ANIMALE E TIPOLOGIA DI CATEGORIA	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei pagamenti previsti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112	*****	44	*****
	baby beef	104	*****	48	*****
	vitellone tardivo	155	*****	46	*****
Bufali carne	baby beef	119	*****	47	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204	*****	54	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173	83	49	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97	*****	*****	*****
Ovicaprini	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

8. Criteri di selezione e graduatoria regionale

Non sono previsti criteri di selezione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tuttavia nel caso in cui le risorse finanziarie previste per la Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno/pagamento risultate ammissibili agli esiti istruttori, viene redatta una graduatoria regionale ordinata in senso decrescente del numero di UBA aziendali accertate.

Si precisa che sono ammissibili a contributo per l'annualità dell'impegno i singoli beneficiari utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al paragrafo 3 del presente bando.

Di conseguenza qualora l'ultimo beneficiario in graduatoria risulti assegnatario di risorse finanziarie di valore inferiore rispetto a quanto emerso dagli esiti istruttori della domanda di sostegno/pagamento, allo stesso saranno riconosciuti solo le risorse finanziarie residue, fermo

restando l'obbligo di assicurare gli impegni previsti dalla misura e per l'intero periodo alla totalità delle UBA aziendali.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'adesione alla misura deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato (CAA), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande sostegno/pagamento ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Il provvedimento di approvazione del presente bando stabilisce, altresì, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e la percentuale di decurtazione del sostegno in caso di presentazione in ritardo della stessa fino alla data limite stabilita.

La presentazione telematica della domanda di sostegno/pagamento coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande rilasciate oltre le date stabilite o non rilasciate sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario che sottoscrive la domanda, l'utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AGEA-OP.

Non deve essere presentata agli Uffici regionali competenti la copia cartacea della domanda rilasciata attraverso il SIAN.

Il modello di domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

In ordine alle modalità complete e dettagliate per la presentazione delle domande si rimanda alle vigenti *“Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.”*

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inviata telematicamente attraverso il SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio provinciale dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali ha aderito alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 aggiornate all'annualità 2022 (versione 7.0).

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 aggiornate all'annualità 2022 (versione 7.0).

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, recepito con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 aggiornate all'annualità 2022 (versione 7.0).

13. Documentazione richiesta

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni Operative n. 11 emanate da AGEA OP con propria nota prot. ORPUM 9654 dell'8 febbraio 2022.

La documentazione aggiuntiva da presentare agli uffici regionali competenti per territorio provinciale, a pena di inammissibilità della domanda, è inoltre la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, concernente il titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento nonché della particella, del Foglio e del Comune dove ricade la stalla (conforme all'allegato 1);
- ✓ per la sola azione A: relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato, corredata di planimetria della stalla e dei paddock esterni con l'indicazione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (da allegare in copia conforme unitamente alla comunicazione di fine lavori), della tipologia di allevamento praticata in azienda e del numero di capi/UBA alla data del 15 maggio dell'anno 2022 suddivisi per gruppi e per categoria, dalla quale si evince che gli animali in allevamento beneficiano, di uno spazio esterno disponibile per capo pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno dell'azione.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa singolarmente via PEC a cura del beneficiario agli indirizzi di cui al successivo paragrafo 14, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 16 maggio 2022.

14. Uffici regionali di riferimento

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali devono essere attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 9 del presente bando.

UFFICI REGIONALI	INDIRIZZO	RECAPITI
UOD 22 – <i>Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale Avellino)</i>	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – <i>Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale Benevento)</i>	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it

UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - <i>Servizio Territoriale Provinciale Caserta</i>)	Viale Carlo III, 153, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - <i>Servizio Territoriale Provinciale Napoli</i>)	Centro Direzionale di Napoli, isola A6, piano 12 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - <i>Servizio Territoriale Provinciale Salerno</i>)	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali della misura, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

NOME E COGNOME	UFFICIO REGIONALE	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL
Vincenzo DE LUCIA	UOD 50.07.15	081-7967436	vincenzo.delucia@regione.campania.it
Raffaele PICONE	UOD Avellino (50.07.22)	0825/765574	raffaele.picone@regione.campania.it
Vincenzo CIERVO	UOD Benevento (50.07.23)	0824-364253	vincenzo.ciervo@regione.campania.it
Bruno PROCOPIO	UOD Caserta (50.07.24)	0823-554290	bruno.procopio@regione.campania.it
Filomena ROSA	UOD Napoli (50.07.25)	081-7967227	filomena.rosa@regione.campania.it
Guelfo PAGANINI	UOD Salerno(50.07.26)	089-2589143	guelfo.paganini@regione.campania.it

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento, nonché al provvedimento di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* (versione 7.0) del PSR Campania 2014-2020, a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2021-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 del Programma di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR. n. 522 del 23/11/2021.

Tutte le versioni del PSR Campania 2014/2020 e 2021/2022 ed i relativi documenti ufficiali sono consultabili nel Portale della Regione Campania – Assessorato Agricoltura all'indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Oggetto: PSR Campania 2021/2022 Misura 14 *Benessere degli animali* – Sottomisura 14.1. *Pagamento per il benessere degli animali*. Bando di attuazione della misura per l'annualità 2022.

Dichiarazione del titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento ed ubicazione delle stesse.

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ (____) il ____/____/____

Codice Fiscale _____ residente a _____ (Prov.____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

titolare

rappresentante legale

della azienda _____

con sede legale nel comune di _____ (Prov.____)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA _____ C.U.A.A. _____

telefono _____ fax _____

email _____ PEC _____

- *consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *a conoscenza del fatto che sono effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in conformità alle vigenti disposizioni di legge;*

DICHIARA

- di possedere la stalla e le pertinenti strutture di allevamento di cui al codice aziendale _____ a titolo di (proprietà, affitto, usufrutto, altro diritto reale di godimento) _____ la cui validità copre l'intero periodo di impegno della Misura che decorre dal 15 maggio 2022 e scade il 14 maggio 2023;
- che il suddetto titolo di possesso, giusto atto del notaio _____ rogato in data ____/____/____, è stato regolarmente registrato a _____



in data ____/____/____ al n. _____ e trascritto a _____ in
data ____/____/____ al n. _____

oppure in alternativa

- che il suddetto titolo di possesso, la cui validità decorre dal ____/____/____ e scade il ____/____/____, è stato registrato presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio - Territoriale di _____ in data ____/____/____ al n. _____
- che la stalla ricade sulla/e particella/e n. _____ Foglio _____ del Comune di _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma

Informativa trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del **27/04/2016** - entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali resa disponibile sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

Luogo e data _____

Firma

REGISTRO ALLATTAMENTO VITELLI IN ALLEVAMENTO DOPO IL PARTO NELLE AZIENDE BUFALINE DA LATTE	
<p>PSR Campania 2021-2022</p> <p>MISURA 14 - Benessere degli animali</p> <p>Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali</p> <p>Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte</p> <p>Azienda agricola: _____</p> <p>Sede (comune e provincia) _____</p> <p>Sede (via, località e n. civico) _____</p> <p>C.U.A.A.: _____</p> <p>Partita IVA: _____</p> <p>Codice aziendale dell'allevamento _____</p>	Registro n. _____
	Anno 2022
	Richiesta vidimazione in data
	N. progressivo azienda
	Vidimato in data
	Rilasciato in data
	VIDIMAZIONE
<p>Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati</p>	

PSR Campania 2021-2022			
Misura 14 - Benessere degli animali			
Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali			
Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione	Data	Timbro	

Pagina ____ di ____





Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 15: Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)

Sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”

Tipologia di intervento 15.1.1: *Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima*”

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2022

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. BENEFICIARI	5
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO.....	5
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
5. OBBLIGHI.....	6
7. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE	9
8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI.....	9
9. INDICAZIONI AGGIUNTIVE	9
10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
11. RIDUZIONI E SANZIONI	12
12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.....	12
13. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.....	12
14. RICORSO E RECLAMI	12
15. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	12

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005: art. 21 p. 1(a) e art. 22;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014); (Regime di aiuto SA.44611, come modificato dal Regime SA.49536 (2017/XA)) Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse geneti- che forestali; <http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017 e 1242/2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 del Programma di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR. n. 522 del 23/11/2021.

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.

- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla G.U. n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie Generale (con errata corrige su G.U. n. 114 del 5/5/2020), le cui disposizioni rimangono invariate per l'anno 2022.

Normativa e provvedimenti regionali:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 265 del 2 agosto 2018 ad oggetto "PSR Campania 2014/2020 - approvazione delle Disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania".
- D.R.D. n.128 del 01/03/2022, che approva il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)", che aggiorna il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 6.0)" approvato con D.R.D. n. 48 del 02/03/2021;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – "Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21";
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – "Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni";
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0006053 del 27 gennaio 2022, ad oggetto "Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – Campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2022";
- la Circolare AgEA ORPUM.0009654 del 08 febbraio 2022 – Istruzioni Operative n. 11 – "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di

presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

- la Circolare AgEA ORPUM. 0010277 del 10 febbraio 2022– Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 7.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n° n.128 del 01/03/2022) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che hanno aderito al bando 2016 della sottomisura 15.1 pubblicato con Decreto Direttoriale n. 18 del 20 maggio 2016 e ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientale", misura 11"Agricoltura biologica ", misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Campagna 2016*”.

Sono esclusi coloro che hanno ricevuto comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità della domanda iniziale 2016 e non sia in corso il riesame.

La ricevibilità delle domande di conferma per l'anno 2022 è condizionata all'esito dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016 in corso di istruttoria e valutazione.

Pertanto, la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2022 non vincola questa amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.

Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

I beneficiari, che ne hanno diritto, presentano e sottoscrivono la domanda di pagamento 2022 confermando gli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno/pagamento presentata nel 2016 e relativi ad una o più delle sei Azioni/Interventi in cui si articola la Tipologia 15.1.1:

- A1. Conservazione di radure.
- A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
- A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
- A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e

paesaggistici.

A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio. A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni a decorrere dalla domanda di sostegno/pagamento presentata nel 2016 e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle relative riduzioni e sanzioni.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno/pagamento presentata nel 2016 in corso di istruttoria e valutazione;
- (Solo per i Comuni) Aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco approvandone il relativo elenco con apposito provvedimento;
- L'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda iniziale del 2016;
- I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44611 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49536 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

5. OBBLIGHI

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

6. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016 AZIONE A1.

CONSERVAZIONE DI RADURE

Nei boschi cedui ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure. L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

Gli interventi di ripulitura dell'area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno

da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.

Pertanto, gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

Impegni

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l'alto fusto.

Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.

Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.78 del

"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" 28 settembre 2017, n. 3 e ss.mm.ii..

AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 63 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, prevede un turno minimo di 18 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
 - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
 - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
 - almeno 6 anni per il faggio.

AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 70 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. Il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, all'art.65, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio), previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento, ovvero nell'autorizzazione al taglio.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio.*

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombero delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

7. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di €200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni sono previsti, come riportato nel bando di adesione per l'anno 2016, i seguenti premi:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00
A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni Generali e dal Documento "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure connesse a Superfici e/o Animali" approvate con D.D. n. 265 del 02/08/2018, ed in particolare:

- non produrre prove false o omissioni per negligenza;
- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all'intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell'impegno;
- fornire i dati per le attività di monitoraggio;
- comunicare la PEC;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Do-manda di Sostegno/pagamento, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;
- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;

9. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

(b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno, così adeguato, per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo obbligatorio aggiornamento del "fascicolo aziendale".

Per la presentazione delle Domande il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;

- presentazione per il tramite delle UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 – territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2022 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le istruzioni operative n. 11 del 08/02/22.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il di-segno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC del beneficiario, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

Per gli ulteriori dettagli, inerenti alle modalità di compilazione della domanda grafica, si rimanda alle sopra citate istruzioni operative di AgEA.

L'utente abilitato (CAA / Ufficio competente), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

Come precisato da AgEA nelle Istruzioni Operative n. 11/2022, tale codice non sostituisce la firma autografa del beneficiario, in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/Ufficio regionale competente.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

Unità Operative Dirigenziali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e Benessere Animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 25 – Agricoltura Urbana e Costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

11. RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Anche per l'annualità 2022 si procede all'acquisizione delle informazioni antimafia qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000 euro. La documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico). Per ulteriori dettagli si rinvia alle Disposizioni Generali par. 10.5.

13. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

14. RICORSO E RECLAMI

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

15. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 7.0).



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR CAMPANIA 2007-2013

Misure di imboscimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura H) sezione a superficie

Presentazione domande di Pagamento anno 2022

Sommario

Base giuridica	2
Requisiti di ammissibilità	5
Altre condizioni	5
Impegni ed obblighi	5
Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato	5
Modalità e termini di presentazione delle domande	5
Riduzioni e sanzioni	7
Accesso agli atti e chiusura del procedimento	7
Ricorso e reclami	7
Informazioni trattamento dati personali	7

Base giuridica

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1.
<http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione

- comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 del Programma di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR. n. 522 del 23/11/2021.

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d’Azione per le foreste dell’Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0006053 del 27 gennaio 2022, ad oggetto “Procedura per la determinazione dell’esito centralizzato – Campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2021”;
- Circolare AgEA ORPUM. 0010277 del 10 febbraio 2022– Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione

delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 7.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n.128 del 01/03/2022) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all’aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle Istruzioni Operative di AgEA ORPUM. 0010277 n. 15 del 10 febbraio 2022.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’istanza presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comportano la non ammissibilità della domanda stessa.

Altre condizioni

Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento, che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all’art. 46 del Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota “greening” dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

Impegni ed obblighi

Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento del solo premio per il mancato reddito agricolo, riconosciuto in quanto si è impegnato:

- ad eseguire le operazioni previste dal piano di coltura;
- a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L’aiuto è concesso nell’ambito del regime in esenzione istituito con l’Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Pertanto, prima dell’ammissibilità al pagamento, l’ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura “Deggendorf” mediante l’apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN e successivamente all’aggiornamento del

“fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Provinciali (ex STP) della Regione Campania territorialmente competenti detentori del fascicolo.

L'utente abilitato (CAA / UOD Provinciali (ex STP)), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. Attivando questa modalità il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Se il controllo è positivo, il beneficiario riceve il codice OTP via SMS; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / UOD Provinciali (ex STP).

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, a partire dall'anno di domanda 2019, i bandi delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali non prevedono la presentazione del modello di Domanda cartaceo al competente Soggetto Attuatore, né richiedono documentazione da allegare alla Domanda.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

Unità Operative Dirigenziali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e Benessere Animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura Urbana e Costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

Accesso agli atti e chiusura del procedimento

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

Ricorso e reclami

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

Informazioni trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 7.0).

PSR CAMPANIA 2007-2013

MISURA 221 “*Imboschimento di terreni agricoli*” - sezione a superficie

Presentazione domande di Pagamento anno 2022

Sommario

Base giuridica	2
Requisiti di ammissibilità	5
Altre condizioni	5
Impegni ed obblighi	5
Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato	5
Modalità e termini di presentazione delle domande	6
Riduzioni e sanzioni.....	7
Accesso agli atti e chiusura del procedimento	7
Ricorso e reclami.....	7
Informazioni trattamento dati personali	7

Base giuridica

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1;
<http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
- Regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/1009 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2021) 8415 del 16/11/2021 che approva la versione 10.1 del Programma di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR. n. 522 del 23/11/2021.

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d’Azione per le foreste dell’Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato sulla G.U. n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie Generale (con errata corrige su G.U. n. 114 del 5/5/2020), le cui disposizioni rimangono invariate per l’anno 2021.

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.
- DRD n. 27 del 13.04.2010 con il quale sono state definite le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure 221 e 223 del PSR 2007/2013.
- D.R.D. n.128 del 01/03/2022, che approva il documento “Disposizioni Generali per l’attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0)”, che aggiorna il documento “Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 6.0)” approvato con D.R.D. n. 48 del 02/03/2021;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0006053 del 27 gennaio 2022, ad oggetto “Procedura per la determinazione dell’esito centralizzato – Campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2021”;

- Circolare AgEA ORPUM. 0010277 del 10 febbraio 2022– Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 7.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n.128 del 01/03/2022) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle Istruzioni Operative di AgEA ORPUM. 0010277 n. 15 del 10 febbraio 2022.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comportano la non ammissibilità della domanda stessa.

Altre condizioni

Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento, che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota “greening” dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

Impegni ed obblighi

Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento dei previsti premi per il mancato reddito agricolo e per la manutenzione dell'impianto, quest'ultimo riconosciuto nei primi cinque anni successivi al collaudo.

I premi sono riconosciuti in quanto il beneficiario si è impegnato:

- ad eseguire le manutenzioni previste dal cronogramma quinquennale e tutte le operazioni previste dal piano di coltura;
- a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;
- a rispettare in tutta l'azienda il regime di condizionalità.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura “Deggendorf” mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Provinciali (ex STP) della Regione Campania territorialmente competenti detentori del Fascicolo.

L'utente abilitato (CAA / UOD Provinciali (ex STP)), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA. Attivando questa modalità il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Se il controllo è positivo, il beneficiario riceve il codice OTP via SMS; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / UOD Provinciali (ex STP).

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, a partire dall'anno di domanda 2019, i bandi delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali non prevedono la presentazione del modello di Domanda cartaceo al competente Soggetto Attuatore, né richiedono documentazione da allegare alla Domanda.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

Unità Operative Dirigenziali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e Benessere Animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura Urbana e Costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2022 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

Accesso agli atti e chiusura del procedimento

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

Ricorso e reclami

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

Informazioni trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 7.0).